

# CIMITERO CATTOLICO

PRADA

REGOLAMENTO DI GESTIONE E MANUTENZIONE



BEATI MORTUI, QUI IN DOMINO MORIUNTUR

*Beati i morti, che muoiono nel Signore*

REGOLAMENTO DI GESTIONE E MANUTENZIONE  
DEL CIMITERO DELLA PARROCCHIA SAN BERNARDO IN PRADA

**Comune Parrocchiale Prada**

Ai sensi dell'art. 12 cpv. 2 della legge sull'igiene pubblica e le ordinanze sulle sepolture del Cantone dei Grigioni, nonché dell'ordinanza per i cimiteri del Comune di Poschiavo.

**I. Organizzazione del cimitero**

Art. 1. Le sepolture sono di competenza del Comune politico, il quale ne esercita la sorveglianza in base alla legislazione cantonale.

*Compito dei  
Comuni*

Art. 2. La gestione dei cimiteri e delle sepolture viene affidata, su esplicito loro desiderio, ai comuni parrocchiali, ai consorzi di comuni parrocchiali e alla Comunità evangelica di Poschiavo, in seguito denominati enti, i quali mettono a disposizione la particella necessaria.

*Delega*

Art. 3. Gli enti hanno i seguenti compiti:

*Compiti  
degli enti*

- a) emanare il regolamento sulla gestione e la manutenzione del cimitero;
- b) sorvegliare l'erezione dei monumenti;
- c) concedere il permesso di sepoltura delle salme delle persone che non possono essere inumate altrove;
- d) comunicare agli eredi la necessità di rimuovere le tombe alla scadenza del termine di conservazione;
- e) nominare il personale responsabile per la sorveglianza, la manutenzione e la gestione del cimitero;

- f) al fine di tenere il registro delle sepolture e incassare le rispettive tasse, l'incaricato si riserva il diritto di chiedere al Comune di domicilio l'appartenenza di credo;
- g) l'ente può richiedere una copia del certificato d'eredi;

## **II. Funerali, inumazioni, esumazioni**

Art. 4. Le inumazioni e le cremazioni non possono avvenire prima di 48 ore dal decesso.

*Termini  
di attesa*

Il certificato di morte vale come permesso di seppellimento.

Sono riservati i casi di seppellimento urgente per motivi di polizia sanitaria.

Art. 5. Il servizio funerario è lasciato alla cura dei parenti del defunto o di chi per essi.

*Servizio  
funerario*

Il Comune di Poschiavo provvede nei casi in cui il defunto rinvenuto non sia identificabile o nel caso di stranieri senza domicilio nel Comune, premesso che non venga provveduto alla sepoltura da parte di parenti. L'ente provvederà tramite l'incaricato a far preparare la fossa per l'inumazione.

Le salme vanno rinchiusi in un feretro di legno e depositate all'interno dello stesso su materiali di facile decomposizione, esclusi, in casi obbligatori, i feretri in legno duro, metallici, in gesso o simili.

Nei casi in cui è previsto l'uso di feretri in legno duro, metallici, in gesso o simili, va fatto in modo che immediatamente prima della sepoltura la salma abbia una sufficiente aerazione.

Se per esigenza sanitaria o altro devono essere inumati feretri in metallo o simili va fatto in modo che immediatamente prima della sepoltura la salma abbia una sufficiente aerazione.

Art. 6. Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri, le ossa:

*Diritto a inumazione*

- a) di tutte le persone domiciliate nel Comune di Poschiavo e appartenenti al relativo ente;
- b) di tutte le persone domiciliate nel Comune di Poschiavo e non appartenenti al relativo ente;
- c) di tutte le persone non domiciliate nel Comune di Poschiavo e appartenenti al relativo ente;
- d) di tutte le persone non domiciliate nel Comune di Poschiavo e non appartenenti al relativo ente;
- e) di salme rinvenute e non identificabili;

Art. 7. Le tasse di sepoltura vengono incassate in base al tariffario fissato dal Consiglio comunale. L'ente preposto si riserva la possibilità di controllare la contabilità degli incassi delle tasse di sepoltura.

*Tasse di sepoltura*

### **III. Ordinamento del cimitero**

Art. 8. L'ente tiene un registro delle inumazioni e delle urne cinerarie, dal quale risulti il numero della tomba, il nome e il cognome e la paternità del defunto, il luogo d'origine, l'anno di nascita e di morte.

*Registro inumazioni e urne cinerarie*

Art. 9. L'area del cimitero è suddivisa in:

*Suddivisione del  
cimitero e  
occupazione*

- a) campo comune per inumazioni singole di adulti e bambini;
- b) loculi per urne cinerarie;

Le sepolture degli adulti e dei bambini come pure le deposizioni di urne cinerarie nei loculi, vengono occupate progressivamente rispettando il piano e la data di sepoltura.

Art. 10. In ogni loculo possono essere depositate 2 urne cinerarie, per le quali viene prelevata una tassa separata. Di regola le urne possono essere depositate unicamente negli appositi loculi. Su richiesta l'ente può autorizzare il collocamento di un'urna cineraria in una tomba singola già esistente. In questo caso l'urna deve essere interrata e deve essere di facile decomposizione.

*Loculi e urne  
cinerarie*

Art. 11. La distanza tra le singole fosse deve essere di almeno 45 cm, mentre la distanza tra una fila e l'altra deve essere di 70 cm.

*Dimensioni e  
contorni fosse*

Le fosse hanno le seguenti dimensioni:

- a) campo comune per inumazioni singole di adulti, lunghezza 170 cm, larghezza 65 cm (contorno) profondità 150 cm;
- b) campo comune per inumazioni singole di bambini, lunghezza 105 cm, larghezza 45 cm (contorno) profondità di 120 cm;

Art. 12. Per la posa di croci, lapidi, monumenti ecc..., posti sulle fosse comuni, è prima necessario prendere contatto con l'ente per l'approvazione del relativo progetto e quindi determinare con il fosso-re la data di collocazione delle pietre sepolcrali. L'altezza massima da rispettare è di 110 cm, inoltre è da considerare la pendenza del terreno rispettivamente del marciapiede (ca. 7 %), pertanto i contorni o lastre sepolcrali (lunghezza 160 cm e larghezza 60 cm), dovranno rispettare una leggera inclinazione.

*Misure e posa  
di lapidi e  
monumenti*

Art. 13. Nessuna fossa, tranne casi eccezionali, può essere rimossa prima del termine legale di 20 anni. I loculi per le urne cinerarie hanno la stessa scadenza come le tombe. Per la scadenza del loculo fa stato la deposizione dell'ultima urna. Questo periodo di tempo può essere prolungato a condizione che vi sia spazio a sufficienza.

*Durata delle  
tombe,  
esumazione*

Le reliquie rinvenute al momento di un'esumazione o allo scavare di una nuova tomba e le ceneri dei loculi, vanno diligentemente raccolte e collocate rispettosamente nell'ossario di fronte alla Cappella del cimitero.

Art. 14. I monumenti come pure le lapidi dei loculi, portano l'anno della sepoltura. Prima della rimozione, l'ente si informa presso l'Ufficio di stato civile del comune di Poschiavo sugli eredi. Essi vanno informati della rimozione per iscritto con un preavviso di almeno 3 mesi.

*Rimozione delle  
tombe e  
riutilizzo dei  
loculi*

La pietra tombale come pure la lapide della nicchia è proprietà dei famigliari del defunto, che



devono comunicare all'ente, entro lo scader dei tre mesi di preavviso, se desiderano conservare la pietra tombale. In caso negativo l'ente provvederà alla rimozione e allo smaltimento delle stesse.

Art. 16. Il cimitero va tenuto costantemente pulito in tutta la sua estensione. Materiali e detriti di ogni sorta devono essere allontanati in modo da non creare ingombri. Anche le adiacenze del cimitero vanno mantenute pulite.

*Pulizia,  
manutenzione*

La regolare manutenzione di croci, lapidi, monumenti ecc..., è a carico dei proprietari. Quando ciò non dovesse aver luogo, l'ente è autorizzato a provvedere d'ufficio a carico degli eredi.

Sulle tombe possono essere coltivati fiori e arbusti sempreverdi purché mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi con il fusto o il fogliame all'esterno del perimetro assegnato e ad un'altezza massima di 80 cm.

La manutenzione del terreno non occupato da tombe è a carico dell'ente.

Art. 17. Tutti hanno accesso al cimitero. Va evitato qualsiasi comportamento che possa disturbare la quiete. È vietato profanare le tombe e il danneggiamento dei monumenti, l'allontanamento di fiori e arbusti nonché l'introduzione di cani o altri animali.

*Accesso al  
cimitero e  
comportamento*

#### IV. Disposizioni transitorie e finali

Art. 18. Su tutte le questioni che dovessero sorgere in merito all'erezione di un monumento o alla manutenzione delle tombe o altro, decide l'ente. Contro le decisioni dell'ente, può essere inoltrato ricorso al Consiglio comunale di Poschiavo.

*Reclami e  
ricorsi*

Art. 19. Qualsiasi azione non conforme al presente regolamento costituisce infrazione ed è punibile dall'ente con una multa fino a CHF 500.00. È inoltre riservata l'azione civile e penale. Le spese procedurali sono a carico di chi ha commesso l'infrazione.

*Infrazioni*

Il regolamento è entrato in vigore dopo l'accettazione da parte del Consiglio comunale di Poschiavo il 1° gennaio 2021.

*Entrata  
in vigore*

Il regolamento è stato aggiornato dalla Commissione del cimitero in data 30 novembre 2020.



Graziano C. Rossi  
*Presidente*



Silvia Iseppi Pally  
*Attuaria*





## TARIFFARIO

<b>Prezzi massimi</b> (IVA esclusa)	<b>Indice base</b> 01.01.2008 102.6 punti (base dicembre 2005, 100 punti) Prossimo aggiornamento a 112.6 punti
Tasse di sepoltura (concessione)	CHF 600.-
TASSA D'INUMAZIONE:	
<b>a) Campi comuni: adulti e bambini</b>	
- Per ogni inumazione di salme di persone di cui all'art. 6a	CHF 1'200.-
- Per ogni inumazione di salme di persone di cui all'art. 6b	CHF 1'600.-
- Per ogni inumazione di salme di persone di cui all'art. 6c	CHF 1'600.-
- Per ogni inumazione di salme di persone di cui all'art. 6d/e	CHF 2'000.-
<b>b) Loculi e urne</b>	
- Per ogni loculo (concessione di 20 anni) per urne cinerarie o ossa di persone di cui all'art. 6a	CHF 1'250.-
- Per ogni loculo di cui all'art. 6b	CHF 1'500.-
- Per ogni loculo di cui all'art. 6c	CHF 1'500.-
- Per ogni loculo di cui all'art. 6d	CHF 1'900.-
- Per la seconda urna in una tomba esistente o loculo di cui all'art. 6 a	CHF 600.-
- Per la seconda urna di cui all'art. 6b	CHF 800.-
- Per la seconda urna di cui all'art. 6c	CHF 800.-
- Per la seconda urna di cui all'art. 6d	CHF 900.-
TASSA D'ESUMAZIONE:	
- Per ogni esumazione non ordinaria:	CHF 1'500.-
a) prima dei 20 anni	CHF 500.-
b) dopo i 20 anni	CHF 350.-
Rimozione monumenti	CHF 350.-
Tassa anticipata per rimozione monumenti (vale anche per i loculi)	



MMXXI